

Le novità sull'iscrizione a ruolo contenute nel dlgs sullo statuto del contribuente

# Si è debitori anche senza avviso

## Niente nullità della cartella in assenza di comunicazione

DI ANDREA BONGI

**N**iente più nullità per l'iscrizione a ruolo di tributi risultanti dalle dichiarazioni non preceduta dall'avviso bonario.

Per effetto della modifica all'articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente) ad opera del Dlgs n. 219/2023, d'ora in poi, i provvedimenti emessi in violazione della suddetta disposizione statutaria non saranno più nulli ma soltanto, annullabili.

Tenuto conto della notevole minor tutela nei confronti dei contribuenti assicurata dal regime della annullabilità degli atti tributari piuttosto che da quello della loro nullità, la modifica in oggetto rappresenta, senza ombra di dubbio, un incomprensibile, quanto inspiegabile, arretramento a totale sfavore dei contribuenti.

Arretramento che, a ben vedere, non trova nemmeno una specifica fonte normativa nella legge delega per la riforma fiscale (legge n.111/2023).

Secondo l'articolo 6, comma 5 dello Statuto, recante norme in tema di conoscenza degli atti e semplificazione, l'amministrazione finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comun-

que mai inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Tale contraddittorio deve essere obbligatoriamente attivato dagli uffici anche quando, a seguito della liquidazione, emerge la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Non vi è invece obbligo di contraddittorio nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto in autodichiarazione.

E sulla base di tale disposizione normativa che i contribuenti o gli intermediari delegati, ricevono, prima dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale, le comunicazioni di anomalia o irregolarità relative alle dichiarazioni presentate.

Detti avvisi consentono al contribuente di interagire con l'ufficio al fine di fornire, se del caso, chiarimenti e precisazioni. La mancata attivazione di questo particolare contraddittorio ha, fin dalla prima stesura dello statuto del contribuente, sempre costituito grave violazione da parte dell'amministrazione finanziaria sanzionata dalla nullità degli atti e dei provvedimenti successivamente emessi.

Con riferimento alla qualificazione giuridica e agli effetti del nuovo regime di annullabilità dei provvedimenti tributari, il dossier di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, rimanda alle modifiche introdotte in materia di vizi degli atti.

Nello specifico i motivi di

annullabilità e di infondatezza di un atto tributario – secondo il nuovo articolo 7-bis dello Statuto – sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Di contro i vizi di nullità degli atti e dei provvedimenti tributari – secondo il nuovo articolo 7-ter dello Statuto – possono invece essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

La semplice lettura di queste due nuove disposizioni, introdotte dallo stesso decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, rende evidente l'arretramento nei diritti dei contribuenti arrecato dalla modifica introdotta al comma 5 dell'articolo 6 dello statuto.

Difficile capire i motivi di tale controriforma.

Come detto, nella legge delega non vi è nessuna prescrizione in ordine a tale limitazione. Anzi. Lo spirito riformatore della legge 111/2023 è esattamente all'opposto prevedendo un rafforzamento delle tutele dei contribuenti nella fase precedente all'emissione dell'atto **servato** ■

